

# Regolamento dell' Agenzia per i rapporti con l'esterno

(approvato in S.A. del 06/11/2001 e in C.d.A. del 07/11/2001)

## Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Agenzia per i Rapporti con l'Esterno, costituita a norma dell'art.59 dello Statuto.

## Art. 2

Il Direttore dell'Agenzia è nominato dal Rettore nell'ambito del personale tecnico amministrativo con funzioni di dirigente, sentito il Direttore Amministrativo.

Il Direttore cura la realizzazione dei compiti istituzionali dell'Agenzia; e, a tal fine, si avvale anche delle competenti strutture universitarie, con le quali assicura un costante raccordo.

## Art. 3

Il Direttore Amministrativo assegna all'Agenzia il personale necessario al suo stabile ed ordinato funzionamento.

## Art. 4

Per la gestione dell'Agenzia, il Rettore si avvale di un Comitato tecnico-scientifico.

Il Comitato è composto di nove membri, di cui tre designati dal Senato Accademico, tre designati dal Consiglio d'Amministrazione e tre nominati dal Rettore; si rinnova ogni tre anni e di esso si può far parte solo per due mandati.

Il Comitato può essere presieduto anche da un Delegato del Rettore.

## Art. 5

Il Comitato tecnico scientifico è convocato dal Rettore o dal Suo delegato.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, sono inviate ai componenti almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione, o, in caso di urgenza, tre giorni prima.

Art. 6

Alle sedute partecipa, con funzioni di segretario, il Direttore dell'Agenzia.

Art. 7

Il Direttore presenta agli organi di governo una relazione annuale sull'attività svolta.

N. B.: Regolamento aggiornato al 26 aprile 2004